



Comune di Limido Comasco
Provincia di Como

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE
IN CONCESSIONE DI POSTI AUTO
DI PROPRIETA' COMUNALE

Approvato con deliberazione C.C. n. 020 del 28/06/2010



Sede: via Roma, 13 – 22070 Limido Comasco (CO)
Tel. 031935705 – Fax 031895210 – P.Iva 00434590139
e-mail info@comune.limidocomasco.co.it
sito www.comune.limidocomasco.co.it

Mod. ...-.....



SOMMARIO

Art. 1 – Ambito di applicazione

Art. 2 – Identificazione dei posti auto riservati

Art. 2 – Formalità presentazione domande

Art. 4 – Partecipanti all'assegnazione

Art. 5 – Approvazione domande

Art. 6 – Scelta dei posti auto

Art. 7 – Assegnazioni

Art. 8 – Corrispettivo

Art. 9 – Durata contratto di assegnazione

Art. 10 – Fruizione del posto auto

Art. 11 – Rinuncia assegnazione

Art. 12 – Perdita assegnazione

Art. 13 – Revoca dell'assegnazione

Art. 14 – Temporanea indisponibilità dei posti auto

Art. 15 – Responsabilità

Art. 16 – Disposizioni finali

Art. 17 – Entrata in vigore

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'assegnazione in concessione dei posti auto esistenti riservati ai residenti con le modalità di cui agli articoli seguenti, presenti nelle aree di sosta individuate dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 285/1992. La G.C. indicherà altresì il costo del canone annuo da versare.

Art. 2 – Identificazione dei posti auto riservati

1. I posti auto riservati da assegnare in concessione sono evidenziati da striscia in colore giallo e con indicazione di sosta consentita alle autovetture munite dell'apposito contrassegno e di rimozione forzata per quelle non autorizzate.
2. I posti auto vengono, inoltre, numerati.

Art. 3 – Formalità presentazione domande

1. Per concorrere all'assegnazione gli interessati dovranno presentare domanda scritta al Comune nei termini del relativo avviso pubblicato sull'albo pretorio comunale e nelle bacheche presenti sul territorio.
2. Nel caso di pubblicazione contemporanea di più bandi per aree di sosta diverse l'interessato potrà presentare una domanda per ogni area, indicando su ogni domanda l'ordine di preferenza delle aree; nel caso di mancata espressione delle preferenze sarà ritenuta valida esclusivamente la prima domanda presentata in ordine di protocollo.
3. Alla domanda di assegnazione devono essere allegati copia della patente di guida e della carta di circolazione delle auto intestate ai componenti del nucleo familiare che risultano essere residenti.

Art. 4 – Partecipanti all'assegnazione

1. All'assegnazione potranno partecipare esclusivamente i residenti del Comune di Limido Comasco.

Art. 5 – Approvazione domande

1. L'Amministrazione nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art.2, approva l'elenco delle domande pervenute, escludendo quelle non in possesso dei requisiti ed evidenziando le eventuali precedenza (presenza di disabili, residenti senza posto auto).

Art. 6 – Scelta dei posti auto

1. Esperite le formalità di cui all'articolo precedente, in seduta pubblica (notificata agli interessati) presieduta dal Responsabile del Servizio, dal Segretario Comunale o suo delegato in qualità di verbalizzante, i posti auto saranno assegnati ai candidati secondo l'ordine di estrazione (con precedenza in caso di disabile sino ad esaurimento delle domande).
2. Sono ammessi, a fronte di richiesta scritta degli interessati e prima della contrattualizzazione, scambi dei posti auto tra gli assegnatari.

Art. 7 – Assegnazioni

1. Esperite le formalità di cui all'articolo precedente, la Giunta Comunale procede all'approvazione del verbale delle operazioni, all'assegnazione dei posti auto nonché dello schema di contratto di concessione che sarà sottoscritto dall'assegnatario e dall'Amministrazione Comunale.
2. I posti auto non assegnati al termine delle precedenti operazioni o che si rendessero disponibili saranno a disposizione dei richiedenti in lista d'attesa, fatto salvo il contenuto del presente regolamento.
3. L'eventuale concessione di più posteggi ad uno stesso richiedente è subordinata alla disponibilità degli spazi medesimi messi in assegnazione.

Art. 8 – Corrispettivo

1. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'assegnatario dovrà versare il canone annuo. La sottoscrizione implica palesemente l'accettazione senza riserve del presente regolamento.
2. Il canone annuo è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale ogni tre anni, e comunque prima della scadenza del periodo di concessione. La stessa delibera dovrà indicare eventuali esenzioni dal pagamento del canone o agevolazioni relativamente a spazi dati in concessione a disabili ovvero persone residenti senza posto auto, o comunque ad altre situazioni che meritano maggior tutela da parte dell'Amministrazione.
3. tale corrispettivo sarà aggiornato annualmente sulla base della variazione, nella misura intera accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo verificatosi nell'anno precedente.
4. Il canone annuo potrà, inoltre, essere aggiornato annualmente dalla Giunta Comunale ai sensi delle disposizioni di legge in vigore.

Art. 9 – Durata contratto di assegnazione

1. La durata dell'assegnazione è fissata in anni tre.
2. Al termine della concessione triennale si provvederà a rinnovare la procedura di assegnazione privilegiando i cittadini esclusi nella prima assegnazione.

Art. 10 – Fruizione del posto auto

1. All'atto della firma del contratto sarà consegnato un contrassegno numerato che dovrà essere sempre visibile all'interno della vettura posteggiata; la mancanza del contrassegno sarà sanzionata dalla polizia locale a norma di legge.
2. Ogni posto auto avrà un unico contrassegno su cui verranno indicate le targhe dei veicoli autorizzati alla sosta. L'uso da parte di altri veicoli (previa comunicazione motivata e per breve tempo al Responsabile del Servizio), ovvero l'uso del contrassegno in altri stalli di sosta, saranno ritenuti illegittimi e quindi sanzionabili ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice della Strada.

Art. 11 – Rinuncia assegnazione

1. Il concessionario che intende rinunciare all'assegnazione dovrà comunicarlo all'amministrazione con almeno trenta giorni di anticipo rispetto al termine per il versamento del canone annuo restituendo l'apposito contrassegno.
2. In nessun caso sono previsti rimborsi.

Art. 12 – Perdita dell'assegnazione

1. La perdita dell'assegnazione si avrà in caso di trasferimento della residenza del nucleo familiare; in nessun caso sono previsti rimborsi.

Art. 13 – Revoca dell'assegnazione

1. L'assegnazione sarà revocata ricorrendo una delle seguenti cause:
 1. mancato versamento del canone nel termine massimo di tolleranza di 15 giorni dalla scadenza precedente;
 2. per fatti o comportamenti in contrasto con le disposizioni di cui al presente regolamento e alle leggi vigenti;
 3. occupazione abusiva di posti auto non pertinenti o comportamenti tali da ledere la corretta gestione del parcheggio.
 4. per sub-locazione o sub-concessione del posto auto.

Art. 14 – Temporanea indisponibilità dei posti auto

1. Sono fatte salve le Ordinanze Comunali, conseguenti ad eccezionali esigenze d'interesse pubblico od istituzionali, che vietino temporaneamente l'uso dei posti assegnati. Ciò verificandosi, non è dovuto alcun rimborso.

Art. 15 – Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero accadere a persone o a cose derivanti dall'utilizzo dei posti auto.

Art. 16 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti in materia in quanto compatibili.

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che la delibera di approvazione sarà divenuta esecutiva ai sensi di legge.